



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 27 marzo 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno 2023 il giorno 27 marzo 2023 alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	TACCOLA ANDREA	X	
3	FRANCHI FABIOLA	X	
4	FILIPPI JURI	X	
5	PARDINI ELENA	X	
6	FERRUCCI ALESSIO	X	
7	GRASSO GUGLIELMO	X	
8	MARCHETTI NICO	X	
9	TARRONI SERENA	X	
10	ORSOLINI ROBERTO	X	
11	GIORGI GIAN MATTEO	X	
12	MATRICARDI DANIELE	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa la dottoressa Marzia Venturi, Segretario Comunale, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Valentina Bertini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono le norme di disciplina della TARI;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in Legge 68/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- l'art.9-bis, del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in Legge 23.5.2014, n.80;
- il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI", deliberato con atto C.C. n. 19 del 28.03.2014, esecutivo, e successive modifiche ed integrazioni, che dà attuazione nell'Ente alle precedenti disposizioni di legge;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021, che riformula competenze e modalità di determinazione di piani finanziari e tariffe, pur cercando di mantenere una continuità con il metodo basato sul D.P.R. N. 158/99 (c.d. *Sistema Ronchi*);
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Visti, altresì:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025" ed il suo allegato A contenenti le indicazioni delle competenze e modalità di determinazione e approvazione di piani finanziari e tariffe;
- la successiva delibera di ARERA n. 459/2021/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione di ARERA n. 2/2021/DRIF e relativi allegati, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

- il regolamento TARI approvato con Deliberazione C.C. n.54 del 14/09/2020, esecutivo e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 30.05.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per le annualità 2022-2025 e le tariffe TARI 2022;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, per la determinazione della tassa rifiuti;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che:

- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- ARERA, con la deliberazione n. 363/2021, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dal metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 7, della delibera n. 363/2021, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall'ente territorialmente competente, nella fattispecie rappresentato da ATO Toscana Costa;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA;

Verificato che tale metodo si applica con decorrenza dall'annualità 2022;

Dato atto che l'Ente Territorialmente Competente- ATO TOSCANA COSTA- con determina n. 42/Direttore Generale del 10/05/2022, aveva proceduto alla validazione del PEF annualità 2022-2025;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono quelle riportate nell'allegato sub "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019 all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Verificato l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

Visti gli allegati alla presente deliberazione che riportano, tra l'altro, i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2023 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 (**Allegato "A"**);

Richiamata la propria deliberazione n° 10 approvata in data 24/03/2021, esecutiva, con la quale è approvato il modello organizzativo dell' *in house providing* per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti TARI con affidamento a Retiambiente spa e alla sua SOL interamente controllata Geofor spa;

Dato atto che il Consiglio comunale, a norma del vigente Regolamento TARI, stabilisce la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Visti e richiamati inoltre:

- la legge n.212 del 27.7.2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- il comma 683 dell'art.1 della legge n.147 del 2013 che dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- il comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;

- il Decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n.295 del 19/12/2022) con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali è differito al 31 marzo 2023 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio;

- l'art 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (G.U. Serie Generale n.303 del 29/12/2022) che differisce ulteriormente il termine al 30 aprile 2023;

Vista la Legge 29 Dicembre 2022 n.197 (Legge di bilancio 2023);

Sentita l'esposizione dell'Assessore Filippi e gli interventi dei Consiglieri comunali di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visti:

- il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della presente deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato "B"**);

- il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, D.Lgs 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato "C"**);

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti , altresì:

-il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento comunale di contabilità armonizzato;

Con n.9 voti favorevoli e n.3 voti contrari (Giorgi, Orsolini e Matricardi), su n.12 Consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, quali risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato "A"**).

2) Di dare atto che la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, ai sensi dell'art.12 – commi 2 e 4 – del D.P.R. 158/1999, è stata definita per l'anno 2023 come segue:

- 56,00% costo per utenze domestiche;
- 44,00 % costo utenze non domestiche.

3) Di disporre che il presente atto, successivamente alla intervenuta esecutività, venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, ed entro il termine previsto dalla vigente normativa, venga inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 e dal D.M. 20.07.2021.

4) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Con n.9 voti favorevoli e n.3 voti contrari (Giorgi, Orsolini e Matricardi), su n.12 Consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Nico

IL SEGRETARIO
Marzia Venturi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

Comune di VICOPISANO

Provincia di PISA

PARERE N. 76/2023 DEL 14/03/2023

(art.239 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

L'organo di revisione economico-finanziaria nominato ai sensi dell'art. 234 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "approvazione tariffe TARI per l'anno 2023"

Viste le deliberazioni e determinazioni ARERA

n 158-20, che ha fissato i criteri per le riduzioni della Tari in favore delle utenze non domestiche;

-n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

-n. 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025" ed il suo allegato A contenenti le indicazioni delle competenze e modalità di determinazione e approvazione di piani finanziari e tariffe;

-n. 459/2021/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

- n. 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

-determinazione n. 2/2021/DRIF e relativi allegati, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Visto il piano economico-finanziario inerente il servizio raccolta rifiuti per l'anno 2022, approvato e validato dall'ato di riferimento con determina del direttore generale ato rifiuti toscana costa n. 42 del 10/05/2022;

Esaminato il piano economico-finanziario dal quale si rileva una spesa complessiva di € 2.358.655, € 2.478.048, € 2.466.699 e € 2.403.086 rispettivamente per gli anni 2022,2023,2024 e 2025 previsti per il periodo regolatorio fissato da ARERA;

vista la rimodulazione dei costi di gestione dell'anno 2023 presi a base per la formazione della tariffa, commisurati ad € 2.284.805;

visto il prospetto delle tariffe tari 2023 a cui si fa riferimento;

Rilevata l'accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata, la congruità e compatibilità della previsione di spesa sulla base di previsioni da leggi, contratti e decisioni assunte che producono effetti sul periodo del bilancio autorizzato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Settore

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ESPRIME

per quanto di Sua competenza parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: approvazione tariffa tari anno 2023 e i relativi allegati richiamati nello schema di deliberazione.

.Anghiari lì 14/03/2023

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Mario REDENTI



Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

ESITO PARERE: Favorevole

MOTIVAZIONI:

Vicopisano lì 15/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CUPITI SABRINA

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che detta deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vicopisano lì 15/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cupiti Sabrina

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

Vicopisano	MTR 2022			Note/ Rho
	Gestore 1 GEOFOR SpA	Gestore 2 Vicopisano	TOT	
Componente				
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	1.384.583	139.500	1.524.083	
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	367.817	356.721	724.538	
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	1.752.400	496.221	2.248.621	2248621
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.017	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			799	
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			1.521.065	
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			723.740	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			2.244.805	
Totale PEF			2.244.805	

Totale			2.244.805
--------	--	--	-----------

QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
723.740	1.521.065
32,24%	67,76%

ricarico RIDUZIONI DA REGOLAMENTO

BASE DI CALCOLO TARIFFA 2023	40.000	2.284.805,00
------------------------------	--------	--------------

736.636,26	1.548.168,74
------------	--------------

BASE DI CALCOLO TARIFFA 2022

2.180.693,46 4,77%

Costi Fissi	Costi Variabili	
412.516,31	866.974,49	1.279.490,80
324.119,96	681.194,24	1.005.314,20
736.636,26	1.548.168,74	

56,00% Ut Domestiche
44,00% Ut Non Domestiche

Coefficienti per la determinazione della tariffa utenze domestiche (parte variabile)

nucleo	Kb utilizzati
1	0,71
2	1,76
3	2,23
4	2,55
5	2,91
6 o più	3,42

Coefficienti per la determinazione della tariffa utenze non domestiche (parte fissa e variabile)

Kc e Kd max ex DPR 158/99 (salvo: cat 8 kc e kd medi; cat 9 e 27 kc e kd min; cat 22 e 24 kc medi e kd min)

	Kc utilizzati	Kd utilizzati
1	0,61	5,65
2	0,46	4,25
3	0,52	4,8
4	0,81	7,45
5	0,67	6,18
6	0,56	5,12
7	1,59	14,67
8	1,02	9,38
9	0,9	8,38
10	1,7	15,67
11	1,47	13,55
12	0,86	7,89
13	1,22	11,26
14	1,44	13,21
15	0,86	7,9
16	1,59	14,63
17	1,12	10,32
18	0,99	9,1
19	1,26	11,58
20	0,89	8,2
21	0,88	8,1
22	5,7	31
23	4,33	39,8
24	4	23,5
25	2,34	21,55
26	2,31	21,5
27	4,24	38,94
28	1,98	18,2
29	6,58	60,5
30	1,83	16,83

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo	mq	Esempi		2022		2023		%
		2022	2023	TF	TV	TF	TV	
1	80	151,42	160,55	1,030	69,020	0,780	98,150	6,03%
2	115	321,07	341,04	1,130	191,120	0,850	243,290	6,22%
3	128	399,52	426,02	1,230	242,080	0,920	308,260	6,63%
4	130	452,97	481,20	1,320	281,370	0,990	352,500	6,23%
5	148	527,21	559,15	1,410	318,530	1,060	402,270	6,06%
6 o più	160	610,54	650,36	1,480	373,740	1,110	472,760	6,52%

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie	2022		2023		%
	TF	TV	TF	TV	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,710	2,250	1,320	3,000	9,09%
2 cinematografi e teatri	1,290	1,690	0,990	2,260	9,06%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,450	1,910	1,120	2,550	9,23%
4 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	2,270	2,970	1,750	3,950	8,78%
5 Stabilimenti balneari	1,878	2,461	1,450	3,281	9,04%
6 Esposizioni. Autosaloni	1,570	2,040	1,210	2,720	8,86%
7 Alberghi con ristorante	4,457	5,842	3,441	7,789	9,04%
8 Alberghi senza ristorante	2,850	3,740	2,200	4,980	8,95%
9 Case di cura e riposo	2,520	3,340	1,940	4,450	9,04%
10 Ospedali	4,766	6,240	3,679	8,320	9,02%
11 Uffici, agenzie	4,110	5,400	3,170	7,190	8,94%
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	2,410	3,150	1,860	4,190	8,81%
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	3,410	4,490	2,630	5,980	8,99%
14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	4,030	5,270	3,110	7,010	8,82%
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,410	3,150	1,860	4,190	8,81%
16 Banchi di mercato beni durevoli	4,457	5,826	3,441	7,768	9,00%
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,130	4,110	2,420	5,480	9,12%
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,770	3,630	2,140	4,830	8,91%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,530	4,620	2,720	6,150	8,83%
20 Attività industriali con capannoni di produzione	2,490	3,270	1,920	4,350	8,85%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	2,460	3,230	1,900	4,300	8,96%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,660	11,930	12,300	16,450	8,12%
23 Mense, birrerie, amburgherie	12,110	15,860	9,340	21,120	8,90%
24 Bar, caffè, pasticceria	10,740	8,990	8,630	12,470	6,94%
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,550	8,590	5,050	11,440	8,92%
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	6,460	8,570	4,980	11,410	9,05%
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,860	15,520	9,150	20,670	8,91%
28 Ipermercati di generi misti	5,550	7,248	4,285	9,664	8,99%
29 Banchi di mercato genere alimentari	18,446	24,093	14,239	32,124	8,99%
30 Discoteche, night club	5,120	6,710	3,950	8,930	8,88%

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

ALLEGATO "B"

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023**

La sottoscritta, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tributi, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai fini dell'adozione della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Antonella Balducci

Vicopisano lì 13 Marzo 2023

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano